



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO**

**ente pubblico non economico**

**Via Roma n. 39 - 84121 Salerno**

**ALLA C.A. DEL PRESIDENTE C.N.D.C.E.C.**

**Dott. MASSIMO MIANI**

**ROMA**

**Prot. n. 303 del 27/01/2021**

Si trasmettono di seguito gli emendamenti di cui alla Sua Nota del 25/01/2021, prot. n. 960, sottoscritti da questo Consiglio nella riunione del 27 gennaio 2021.

**Emendamento 1**

***In relazione al primo emendamento, il Consiglio, pur apprezzando l'intento del Presidente Miani a nome del Consiglio nazionale teso alla risoluzione di una problematica che, di fatto, ha creato uno stallo della categoria, esprime alcune perplessità circa le modalità ricomprese in alcuni commi dell'emendamento stesso auspicando che siano definite e normate le procedure che focalizzino l'attenzione sugli equilibri di genere e disciplinino adeguatamente i giusti equilibri di genere salvaguardando il diritto costituzionalmente garantito di libertà di espressione di voto, evidenziando, pertanto, tali criticità. Pur tuttavia si sottoscrive integralmente, riportandolo di seguito.***

**Art. ....**

1. All'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139<sup>1</sup>, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

*"A pena di inammissibilità e allo scopo di assicurare l'equilibrio di genere, le liste rispettano i seguenti criteri:*

- a) riserva al genere meno rappresentato di una quota di posti non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso;*
- b) collocazione agli ultimi cinque posti di non più di tre candidati del medesimo genere;*
- c) collocazione di non più di due candidati del medesimo genere in sequenza".*

2. L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è così sostituito:

*"In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi, arrotondati per difetto, del totale delle preferenze espresse. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista".*

3. L'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139<sup>2</sup>, ultimo periodo, è così sostituito:

*"Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti delle candidature effettive, arrotondati per difetto, e i due quinti delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista".*

4. L'articolo 31-terdecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è abrogato.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO**

**ente pubblico non economico**

**Via Roma n. 39 - 84121 Salerno**

\*\*\*

1 Testo vigente dell'art. 21, commi 5 e 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, oggetto di modifica:

Art. 21 - Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.

*"[...] 5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.*

*[...]*

*8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze*

*non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente".*

2 Testo vigente dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, oggetto di modifica:

Art. 25 - Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.

*"[...] 6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato".*

**Emendamento 2**

***In relazione al secondo emendamento, il Consiglio, condivide tale assunto, al fine di poter continuare ad esercitare, per il Consiglio Nazionale, gli Ordini Territoriali ed i Collegi dei Revisori, tutte le attribuzioni previste dalle fonti vigenti. Pertanto si sottoscrive integralmente, riportandolo di seguito.***

**Art. ....**

*"1. Ai sensi dell'art. 25, comma 14, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio Nazionale in carica esercita tutte le attribuzioni previste dalle fonti vigenti. Si applica l'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.*

*2. Sino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i Consigli degli Ordini e i Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica esercitano tutte le attribuzioni previste dalle fonti vigenti. Si applica l'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137".*

\*\*\*

**Emendamento 3**

***Relativamente al terzo emendamento, il Consiglio dell'Ordine, pur apprezzando il valore aggiunto per la categoria rappresentato dalle specializzazioni, auspica una maggiore***



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO**

ente pubblico non economico

Via Roma n. 39 - 84121 Salerno

*riflessione vista l'importanza dell'argomento e, pertanto, non ritiene priorità assoluta che in questo delicato momento venga condiviso tale emendamento in sede istituzionale.*

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI**

**\_\_\_\_\_SALERNO\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE \_\_\_\_dott. SALVATORE GIORDANO\_\_\_\_**

**Firma Presidente \_\_\_\_**

**\_\_\_\_ Data \_\_\_\_27/01/2021\_\_\_\_**